

## **CANONE UNICO PATRIMONIALE AREE MERCATALI**

(Art. 1, comma 843, Legge 160/2019)

### **LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA DAL 30 AL 40% È PREVISTA ESCLUSIVAMENTE PER I MERCATI SETTIMANALI**

Con Deliberazione n. 56/2024/PAR, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Puglia, accogliendo la richiesta di parere avanzata dal Sindaco di un Comune, si è pronunciata sull'espressione letterale dell'art. 1, comma 843, secondo periodo, della Legge 160/2019.

Il citato comma prevede che per le **“occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale”**, trovi applicazione una **riduzione dal 30 al 40 %**, calcolata sul canone complessivo (come deliberato dai Comuni o dalle Città Metropolitane).

Pertanto, la Sezione Puglia della Corte dei Conti, esprimendosi sulla corretta applicazione della citata disposizione, al fine di evitare possibili danni erariali in caso di pretesa estensione della riduzione dal 30 al 40 % della tariffa anche ai mercati con cadenza diversa, fatta attenta analisi del testo del Legislatore, ha deliberato che **tale riduzione è applicabile esclusivamente ai mercati che si svolgono periodicamente nel tempo con cadenza settimanale**, e non ai mercati aventi periodicità diversa (bisettimanale, mensile, ecc...), pur se a carattere ricorrente.